



La Riforma del lavoro sportivo e il correttivo bis (D.lgs 120/2023)

Dott. Maurizio Annitto

30 ottobre 2023

“

D.Lgs 36/2021

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

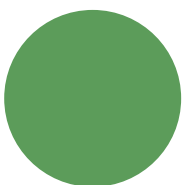


Disposizioni in materia di lavoro sportivo

NOVITA'

Art. 67 TUIR - nuova versione dal 1 luglio 2023

" le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva ((, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano)) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;



Le collaborazioni sportive a partire dal 1 luglio 2023

Chi collabora a qualunque titolo all'interno del mondo sportivo (sia professionistico che dilettantistico) potrà essere inquadrato come:

➤ **LAVORATORE SPORTIVO**

➤ **VOLONTARIO**

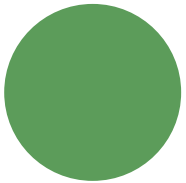
“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

Art. 25: Lavoratore sportivo



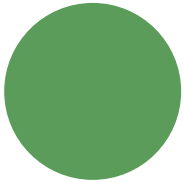
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo, iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, o di altro soggetto tesserato"

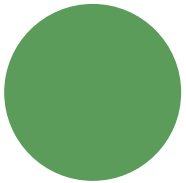
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

*« È lavoratore sportivo anche ogni tesserato... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, **sulla base dei regolamenti della singola disciplina sportiva** tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. **Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali**»*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

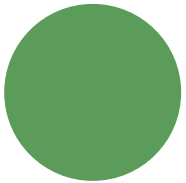


LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

«L'elenco delle ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sarà:

- approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
- tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport.
- includerà le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive
- Le mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



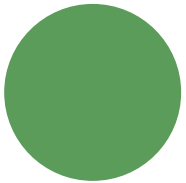
LAVORATORE SPORTIVO (ART.25)

TIPOLOGIE DI RAPPORTO:

- *Lavoro subordinato*
- *Lavoro autonomo*
- *Lavoro autonomo nella forma di co.co.co.*

*Art. 25 comma 3 bis: "Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale **secondo la normativa vigente**"*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

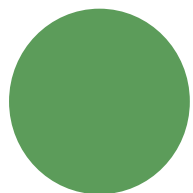


RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,

- se ricorrono i seguenti requisiti (nei confronti del medesimo committente):
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali**,
 - escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI CO.CO.CO (fuori dal comune sede di lavoro)

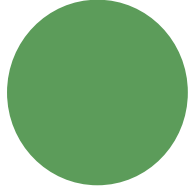
- Rimborso spese viaggio a piè di lista (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci)
- Spese vitto e alloggio: a piè di lista (con allegati giustificativi)

“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 29 Prestazioni dei volontari



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

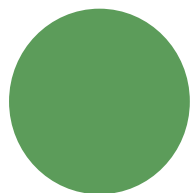
CARATTERISTICHE

Le associazioni e le società sportive le FSN, le DSA gli EPS, , anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e Salute spa *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*

“Le prestazioni volontarie sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”

- *Quindi anche i tecnici potranno essere volontari*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

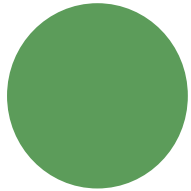


PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



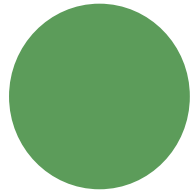
PRESTAZIONI DEI VOLONTARI (ART.29)

CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' sportiva

- . Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



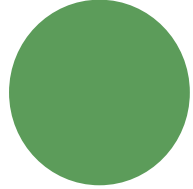
PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

RIMBORSO SPESE

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché:

- 1) non superino l'importo di 150 euro mensili
 - 2) l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- Anche tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI (ART.29)

POSSIBILITA' DI RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI (fuori dal comune di residenza)

- Rimborso spese a piè di lista per viaggio, vitto e alloggio (con allegati giustificativi)
- Indennità Km (con descrizione percorso – e tariffa non superiore a quella Aci)
- Spese autocertificate (nei limiti sopraindicati)

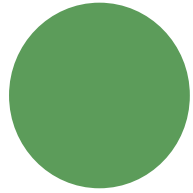
//

“

I dipendenti pubblici



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

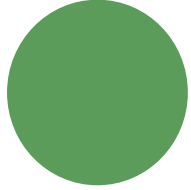


DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 – comma 6)

Potranno prestare la propria attività in qualità di volontari verso asd/ssd, FSN, DSA, EPS, Associazioni benemerite, anche paralimpici, e direttamente dalla proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, dal CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a. alle seguenti condizioni:

- fuori dall'orario di lavoro
- fatti salvi gli obblighi di servizio
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

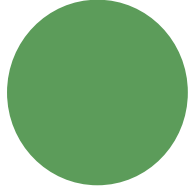


DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 – comma 6)

In caso l'attività sia retribuita dietro corrispettivo, si ricadrà nella casistica di lavoro sportivo, alle seguenti condizioni:

- fuori dall'orario di lavoro
- fatti salvi gli obblighi di servizio
- previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (con eventuale silenzio-assenso trascorsi i 30 gg). sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del merito e il Ministro dell'Università e delle Ricerche

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25 – comma 6)

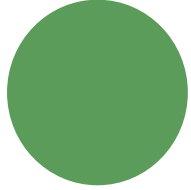
Viene altresì confermato che i dipendenti pubblici, che svolgeranno la loro attività, sia in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, potranno inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 25 comma 6 bis
Direttori di gara



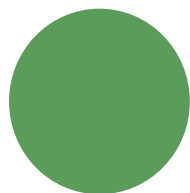
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



DIRETTORI DI GARA - ADEMPIMENTI

- per ogni singola prestazione e' sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.
- Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di € 150/mese in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a.
- Possono essere anche riconosciuti rimborsi a piè di lista (con allegati giustificativi), secondo le regole federali

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

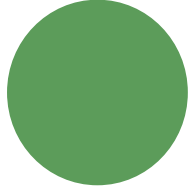


DIRETTORI DI GARA - ADEMPIMENTI

Le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate dalla FSN o la DSA o l'EPS competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A.

- per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



DIRETTORI DI GARA - ADEMPIMENTI

Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del RAS:

- 1) dei soggetti convocati
- 2) dei relativi compensi agli stessi riconosciuti

e la medesima comunicazione sono effettuate dalla FSN o la DSA o l'EPS

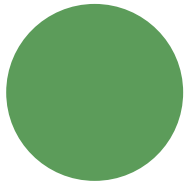
“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

Art. 37 Rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa di carattere
amministrativo gestionale



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

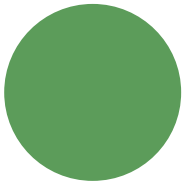


CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo' essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

- Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali
- Non sono considerate "lavoro sportivo", ma sia ai fini previdenziali che tributari, è regolata come le co.co.co sportive dilettantistiche viste sopra

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



CO.CO.CO A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE (ART.37)

- Non sono considerate “lavoro sportivo”, ma sia ai fini previdenziali che tributari, godono delle relative franchigie e, **ai fini previdenziali**, delle relative aliquote

Di conseguenza:

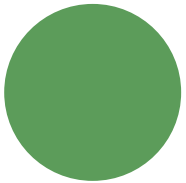
- Se dipendenti, contratto di lavoro subordinato di diritto comune (con piene tutele)
- Se co.co.co non beneficeranno della presunzione di legge (24 ore..)
- Si ritiene possibile comunque anche una co.co.co. eterorganizzata, con la deroga del Job act, essendo sicuramente rese ai fini istituzionali
- Soggetti a tutti gli adempimenti nelle forme ordinarie

“

I Premi



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

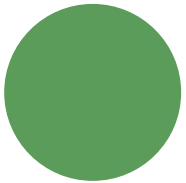
PREMI (anche beni diversi dal denaro)

- Dal 1 luglio 2023 non sono più inquadrati nell'art. 67 del TUIR
- sono inquadrati sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73
- L'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%

La disciplina può essere applicata solo per:

- Risultati ottenuti in competizioni
- soggetti tesserati come atleti o tecnici
- Anche per partecipazioni a raduni di squadre nazionali

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

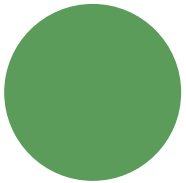


TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

ADEMPIMENTI PER PREMI

- Entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, andrà versata, con modello F24, la ritenuta, anche cumulativamente per più premi (codice 1047)
- No CU (per i premi erogati dopo il 1 luglio 2023)
- Andrà poi presentato il modello 770 (quadro SH, prospetto G)
- Non sono previste franchigie (ipotizzate nella prima bozza di decreto correttivo - € 300)
- E' opportuna, specialmente per premi erogati in contanti (max € 999,99), la predisposizione di una ricevuta

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

ADEMPIMENTI PER PREMI - SANZIONI

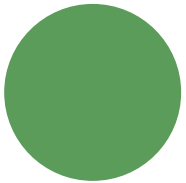
- 1) Mancata presentazione modello 770
 - sanzioni dal 120 al 240% delle ritenute non dichiarate
- 2) Mancato versamento ritenute
 - 30% importo
- 3) Ritenute non operate e non versate
 - sanzione del 20% dell'importo della ritenuta (sentenza cassazione 36886/2021)

“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 35 Trattamento
pensionistico
e assicurativo



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

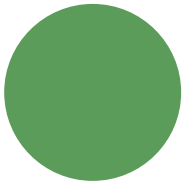


TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

Aliquote contributive co.co.co e autonomi:

- Per lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%
- Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie: 25%
- Nell'area del dilettantismo i titolari di co.co.co o i lavoratori che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione separata Inps (salvo gli autonomi che vogliono rimanere nel FPLS)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



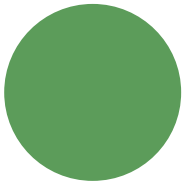
TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

- L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva, per i titolari di co.co.co o svolgenti prestazioni autonome, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro

Fino al 31/12/2027:

- la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

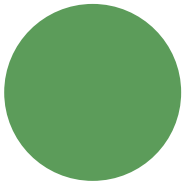


TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

CONTRIBUTI MINORI: 2,03% - solo per soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche

- Maternità: 0,22%
 - Malattia: 0,50% (indennità degenza e malattia)
 - DIS-COLL (disoccupazione): 1,31
-
- Ad essi non si applica, nei primi 5 anni, la riduzione della base imponibile
 - Si applicano anche sotto la soglia dei 5.000 euro

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

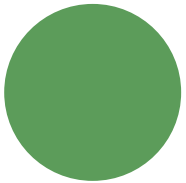


TRATTAMENTO ASSICURATIVO

“Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi”

- Novità del decreto correttivo bis, ai co.co.co. non si applicherà l’Inail, ma solo l’assicurazione del tesseramento
- Ne discende obbligo assoluto di tesseramento fra i quadri tecnici dell’ente affiliante, con qualifica rilasciata o riconosciuta dallo stesso

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



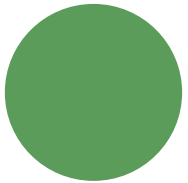
TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

IMPORTANTE

Comma 8 quater:

- *"Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**"*

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

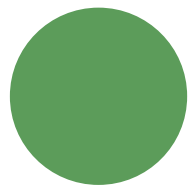
NOVITA' – CREDITO D'IMPOSTA

Comma 8 sexies

Compete ad asd/ssd che:

- 1) Siano iscritte al RAS
- 2) Che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del contributo, abbiano conseguito complessivamente ricavi di qualsiasi natura non superiori ad € 100.000

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

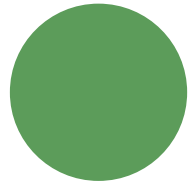
NOVITA' – CREDITO D'IMPOSTA

Comma 8 sexies

Compete relativamente a:

- 1) Contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche
- 2) Per compensi erogati nel periodo luglio-novembre 2023

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

NOVITA' – CREDITO D'IMPOSTA

Adempimenti

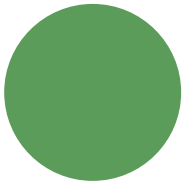
L'importo del contributo andrà pubblicati sul RAS entro il 31 dicembre 2023

“

Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo
Art. 36 Trattamento tributario



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo:

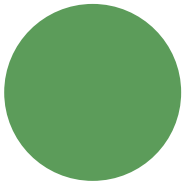
- non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. (anche se rileveranno ai fini Isee)
- Per importi superiori, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo
- In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile IRAP

“

Sicurezza sul lavoro



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

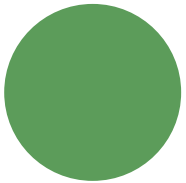


SICUREZZA SUL LAVORO (ART.33 – COMMA 1)

"Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

*Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81, **il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo***

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



CONTROLLI SANITARI DEI LAVORATORI SPORTIVI (ART.32)

"L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport,.....entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

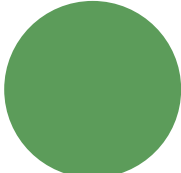
le normepossono,... prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

SICUREZZA SUL LAVORO (ART.33 – COMMA 1)



Adempimenti

"Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81"

- in pratica per le asd/ssd che avessero solo questa tipologia di lavoratori sportivi, vengono meno quasi tutti gli adempimenti per la sicurezza sul lavoro

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

SICUREZZA DEI MINORI (ART.33 – COMMA 6)

Adempimenti

"entro 12 mesi dall'entrata in vigore.....sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

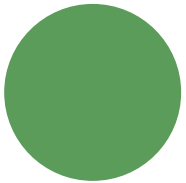
- *Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.*
- *Confermato quindi l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda "impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori".*
- *La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione*

“

Adempimenti



Disposizioni in materia di lavoro sportivo



ADEMPIMENTI

1) Comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo (di tutti i co.co.co.):

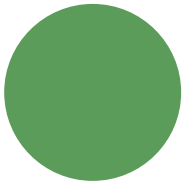
➤ al Registro delle attività sportive dilettantistiche

➤ **Funzionalità operativa dal 1 luglio 2023 sul RAS**

L'omissione comporta le medesime sanzioni per il mancato adempimento al Centro per l'Impiego

➤ gli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi all'individuazione del rapporto sono da effettuarsi entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



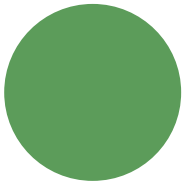
ADEMPIMENTI

2) Libro unico del lavoro: è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (funzione non ancora operativa, atteso decreto entro 31/10/2023).

- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga
- Tempistica

questo adempimento può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, **entro 30 giorni** dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

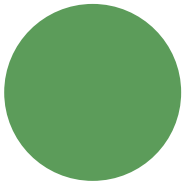
Disposizioni in materia di lavoro sportivo



ADEMPIMENTI

- 3) Cedolino: solo oltre € 15.000, Vi sarà funzione nel RAS per liquidazione compensi e calcolo contributi previdenziali (non ancora attiva)
- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo
 - Tempistica
ove dovuto al termine del periodo di paga

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



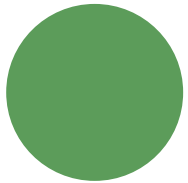
ADEMPIMENTI

4) Comunicazioni mensile Inps: puo' essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attivita' sportive dilettantistiche.

➤ Tempistica

entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



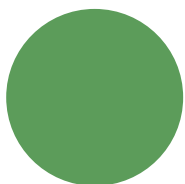
Adempimenti

5) Autocertificazione: rilasciata dal lavoratore, relativa ai compensi per prestazioni sportive percepite nell'anno solare

➤ Tempistica:

al momento del pagamento

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



IMPORTANTE

- In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2023**.



Queste diapositive sono state create per l'attività
indicata in premessa.
Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva
sull'argomento e non possono altresì essere diffuse,
riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Grazie

Dott. Maurizio Annitto